

RG 62633/2015



TRIBUNALE DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art 702 bis c.p.c.

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 62633 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015, vertente

TRA

_____ nato in Eritrea il _____ (CF _____)
rappresentato e difeso dall'avv. Elena Zaffino,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Ettore Petrolini 42,
giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -

contro

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – AMBASCIATA D'ITALIA AD
ADDIS ABEBA**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi 12 è domiciliato *ex lege*
- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: ricongiungimento familiare

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

_____ cittadino dell'Eritrea, propone ricorso avverso il
provvedimento in data 11/06/2015, notificato l'11/06/2015, con il quale



L'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba (Etiopia) ha rigettato la richiesta di visto di ingresso per il ricongiungimento familiare del ricorrente con la propria moglie

Si è costituito il Ministero degli Esteri – ambasciata d'Italia ad Addis Abeba, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

In particolare:

il ricorrente, cittadino eritreo munito di permesso di soggiorno in qualità di destinatario di protezione sussidiaria ha presentato allo Sportello Unico per l'immigrazione presso la Prefettura di Roma istanza di ricongiungimento con la moglie.

la Prefettura di Roma ha rilasciato in data 23/3/2015 nulla osta al ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 286/98.

Con il provvedimento qui impugnato l'Ambasciata di Italia ad Addis Abeba – cui era stato trasmesso il nulla osta quale Autorità consolare competente al rilascio del visto – ha negato il visto, motivando il diniego con la ricorrenza della condizioni di cui all'art. 29 comma 4 d.lgs. 286/98 [*“il matrimonio (..) è stato celebrato con il fine esclusivo di ottenere un visto di riunificazione familiare e, conseguentemente, la possibilità di entrare e rimanere sul territorio italiano. Infatti la richiesta di Nulla Osta è stata presentata al SUI di Roma in data 15.12.2014, mentre il matrimonio è stato celebrato il 23.01.2015. Conseguentemente, al momento della richiesta di Nulla Osta la relazione familiare su cui deve basarsi la richiesta di riunificazione familiare era non esistente.. Inoltre, durante l'intervista è stato possibile verificare che non è mai esistito alcun tipo di conoscenza diretta o di rapporto sentimentale.. Durante l'intervista per comprendere il livello reale di conoscenza reciproca conoscenza (..) sono state chieste informazioni di base sulla vita del marito in Italia, ma (la non ha saputo rispondere con risposte dettagliate (..), dimostrando avere dati molto scarsi sulla sua vita in Italia, il luogo dove vive (il marito) (..)”*].

Si osserva preliminarmente che in base al Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) sono previsti espressamente poteri dell'autorità consolare di esaminare nel merito della richiesta di visto. Si riportano di seguito le parti del Codice visti che appaiono pertinenti al caso di specie:



Autorità competenti interessate dalle procedure connesse alle domande

1. Le domande sono esaminate dai consolati, i quali decidono sul merito.

Articolo 21

Verifica delle condizioni d'ingresso e valutazione del rischio

1. Nell'esaminare una domanda di visto uniforme viene accertato se il richiedente soddisfi le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice frontiere Schengen ed è accordata particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza degli Stati membri e se il richiedente intenda lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.

2. (...)

3. Nel determinare se il richiedente soddisfi le condizioni d'ingresso, il consolato verifica: (...) b) la giustificazione presentata dal richiedente riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto (...);

(...)

7. L'esame di una domanda si fonda, in particolare, sull'autenticità e l'affidabilità dei documenti presentati e sulla veridicità e l'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente.

8. Nel corso dell'esame di una domanda, i consolati possono, in casi giustificati, convocare il richiedente per un colloquio e richiedere documenti supplementari.

Articolo 32

Rifiuto di un visto

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, il visto è rifiutato:

a) (...)

oppure

b) qualora vi siano ragionevoli dubbi sull'autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.

Alla luce delle norme cogenti (trattandosi di Regolamento del Consiglio dell'UE) sopra riportate, deve ritenersi che l'autorità diplomatica o consolare non possa limitarsi ad un esame formale della documentazione presentata per ottenere il visto di ingresso per il ricongiungimento, ma debba invece scendere nel merito, pur con la consapevolezza che tale esame incontra dei limiti (esame di



documentazione, intervista facoltativa).

Nel merito, deve osservarsi che le argomentazioni riportate nel diniego di visto di ingresso, appaiono inidonee a giustificare il provvedimento impugnato; infatti, se da un lato dalla stessa intervista (del 4 giugno 2015) prodotta dall'amministrazione resistente non risultano differenze rilevanti con le informazioni in possesso dell'amministrazione, avendo sostanzialmente la moglie confermato la pregressa conoscenza del marito, nonché la sua situazione lavorativa e le sue condizioni di vita in Italia, d'altro canto nessuna contestazione sulla regolarità della celebrazione del matrimonio civile, in Addis Abeba, dopo una precedente celebrazione di un matrimonio con rito tradizionale (in data 24.04.2014) in Eritrea, appare oggetto di contestazione, relativamente alla veridicità della documentazione prodotta; le circostanze indicate risultano oggetto di contestazione solo in punto di presunta strumentalità della celebrazione del matrimonio, per ottenere il visto di ingresso in Italia; orbene, sulla presunta strumentalità, appare generica la nota dell'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba (all. 1 al fascicolo di parte convenuta) che pare far riferimento ad un aumento di casi di divorzio immediatamente successivi al visto di ingresso, non potendo tale assunto fondare in maniera pressoché esclusiva l'opposto diniego; inoltre, il fatto che si tratti di matrimonio combinato dai parenti della _____ non consente di per sé di ritenere fittizio il vincolo, attesa la diffusione, nell'area di provenienza dei coniugi, di tali modalità (cfr. sent. Corte Appello di Roma del 25.05.2015 RG 4025/2014); infine, risultano agli atti i versamenti di denaro in favore della moglie da parte dell'odierno ricorrente, non contestati dall'amministrazione convenuta e che si pongono in contrasto con la ricostruzione proposta, in quanto se il matrimonio fosse stato finalizzato solo a consentire alla moglie di giungere in Italia, non si comprenderebbe l'impegno economico al mantenimento da parte del ricorrente.

Infine, la celebrazione del matrimonio con rito civile in data 23.01.2015 (circostanza non contestata dalla parte convenuta), rende superflua ogni indagine sulla rilevanza, ai fini dell'ottenimento del visto di ingresso, del matrimonio celebrato con rito tradizionale il 24.04.2014, in quanto i presupposti legittimanti la richiesta dovevano essere verificati al momento del provvedimento amministrativo finale e, quindi, al momento dell'emissione della decisione sulla concessione del visto (11.06.2015).



Deve pertanto accogliersi la domanda di annullamento del provvedimento di diniego del visto per ricongiungimento familiare.

Deve, invece, essere rigettata la domanda di risarcimento del danno formulata dal ricorrente, per violazione dell'articolo 7 L. 241 del 1990 (per non essergli stato consentito di integrare la documentazione utile ai fini della concessione del visto alla propria moglie), in mancanza di allegazioni e prove circa l'effettiva sussistenza di un pregiudizio direttamente dipendente dalla violazione dell'articolo in questione, senza che nemmeno possa ritenersi provata l'eventuale immediata concessione del visto da parte dell'amministrazione alla sola produzione dei documenti contabili allegati al ricorso (ricevute di versamento del mantenimento alla moglie).

Deve, pertanto, accogliersi il ricorso, con i conseguenti provvedimenti in tema di spese di giudizio, che sono liquidate come da dispositivo, previa compensazione nella misura del 50%, in considerazione della parziale reciproca soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
così provvede:

Annulla il provvedimento impugnato, emesso in data 11/06/2015, notificato il 11/06/2015, con il quale l'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba (Etiopia) ha rigettato la richiesta di visto di ingresso per il ricongiungimento familiare del ricorrente con la moglie _____ nata ad Asmara (Eritrea)

Per l'effetto, ordina il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore di _____

Compensa le spese di lite nella misura del 50% e pone a carico di parte resistente la residua parte, che liquida in € 1.850,00 (somma da intendersi già dimezzata per la compensazione parziale) quale compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il giorno 29/04/2017.

IL GIUDICE

Dott. Gabriello Erasmo

